

5.2.2026 af



EMENDAMENTI SEGNALATI

Punto 9 delle Conferenza Unificata del 5 febbraio 2026

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"

1. Proroga modalità di ripartizione Fondo Nazionale TPL	5
9. 11. Comaroli (Lega).....	5
9. 25. Molinari (Lega).....	5
9. 26. Pella (FI).....	5
9. 27. Giovine (FdI)	5
9. 28. Bonafè (PD)	5
9. 29. Baldelli (FdI).....	5
9. 30. Steger (Misto).....	5
9. 31. Bonafè (PD)	5
9. 32. Pella (FI).....	5
9. 33. Grimaldi (AVS)	5
9. 34. Iaria (M5S)	5
9. 35. Boschi (IV)	5
2. Deroga mobilità volontaria preventiva	5
1. 104. Roggiani (PD)	6
1. 112. Steger (Misto)	6
1. 113. Pella (FI).....	6
1. 015. Comaroli (Lega)	6
3. Proroga fine lavori opere medie	6
2. 11. Cattoi (lega)*	6
2. 83. Magi (Misto)*	6
4. Proroga affidamento opere medie.....	6
2. 7. Pella (FI)	7
2. 8. Roggiani (PD).....	7
2. 11. Cattoi (lega)	7
5. Salvaguardia opere medie concluse o in corso	7
2. 7. Pella (FI)*.....	7
2. 8. Roggiani (PD)*	7
6. Aiuti di Stato IMU - Proroga registrazione in RNA.....	7
2. 70. Roggiani (PD).....	8
2. 71. Boschi (IV)	8
2. 72. Gubitoso (M5S)	8
2. 73. Pella (FI).....	8
ULTERIORI NORME	8
7. Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni	8



OK

2.53 Frassini (Lega)	9
2.54 Guerra (PD)	9
2.55 Ruffino (Az)	9
2.56 Auriemma (M5S)	9
2.57 Pella (FI)	9
2.58 Boschi (IV)	9
8. Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale	9
2.76 Tirelli (NM)	10
2.77 Guerra (PD)	10
2.78 Pella (FI)	10
2.79 Auriemma (M5S)	10
2.80 Boschi (IV)	10
2.81 Frassini (Lega)	10
9. Proroga semplificazioni utilizzo graduatorie concorsuali	10
1.28 Casu (PD)*	10
1.90 Auriemma (M5S)*	10
10. Proroga termine aggiudicazione dei lavori per messa in sicurezza ponti fiume Po	11
9.5 Barzotti (M5S), 9.6 Cavandoli (Lega), 9.7 Ruffino (Az.), 9.8 Grimaldi (AVS), 9.9 Fornaro (PD), 9.10 Pella (FI)	11
11. Proroga dei termini inerenti il Fondo sostegno comuni marginali	11
2.28 Pella (FI)	11
2.29 Boschi (IV)	11
2.30 Auriemma (M5S)	11
2.31 Frassini (Lega)	11
2.32 Roggiani (PD)	11
12. Proroga Fusione dei Comuni	12
2.19 Pella (FI)	12
2.20 Roggiani (PD)	12
2.21 Colucci A. (NM)	12
2.23 Ruffino (Az.)	12
2.23 Boschi (IV)	12
4.131 De Maria (PD)*	12
13. Proroga termini per interventi Programmi Operativi fondi strutturali 2014-2020	12
4.114 Steger (Misto)	12
4.115 Roggiani (PD)	12



92

14. Personale delle fondazioni lirico sinfoniche	13
8.29 Pella (FI)	13
8.30 Boschi (IV).....	13
8.31 Lacarra (PD)	13
8.32 Dell'Olio (M5S)	13



NORME FONDAMENTALI

1. Proroga modalità di ripartizione Fondo Nazionale TPL

Aggiungere il seguente articolo:

All'art. 27 comma 2-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituire le parole "limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025" con le seguenti parole "limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".

9. 11. Comaroli (Lega)

9. 25. Molinari (Lega)

9. 26. Pella (FI)

9. 27. Giovine (FdI)

9. 28. Bonafè (PD)

9. 29. Baldelli (FdI)

9. 30. Steger (Misto)

9. 31. Bonafè (PD)

9. 32. Pella (FI)

9. 33. Grimaldi (AVS)

9. 34. Iaria (M5S)

9. 35. Boschi (IV)

Motivazione

Il DL 50/2017 all'art. 27 comma 2-quater dispone che il riparto del Fondo TPL per gli anni 2023-2025 per la quota maggioritaria di 4,87 Miliardi sul totale avvenga secondo le percentuali di riparto utilizzate per l'anno 2020, a seguito dell'emergenza pandemica, e in particolare secondo la spesa storica.

Ciò per dare modo a Ministero, Regioni ed enti locali di addivenire alla costruzione pienamente condivisa della metodologia e del relativo decreto sui Livelli adeguati di servizio.

Nelle more della redazione del Decreto LAS, è pertanto necessario ripartire il Fondo secondo quanto finora distribuito e a copertura dei contratti di servizio in essere, al fine di scongiurare la perdita di risorse non preventivata da enti e soggetti attuatori, che provocherebbe immediatamente il taglio di servizi essenziali per i territori e i cittadini, nonché gravi ripercussioni sui bilanci pubblici.

2. Deroga mobilità volontaria preventiva

Art. XX



(Deroga mobilità volontaria preventiva)

1. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2026".

1. 104. Roggiani (PD)

1. 112. Steger (Misto)

1. 113. Pella (FI)

1. 015. Comaroli (Lega)

Motivazione

Al fine di non rallentare le procedure di reclutamento del personale per tutta la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza si ritiene necessario prorogare fino al 31 dicembre 2026 la misura acceleratoria che rende facoltativo e non obbligatorio il previo espletamento delle procedure di mobilità c.d. "volontaria" prima di bandire nuovi concorsi pubblici.

3. Proroga fine lavori opere medie

Aggiungere il seguente comma:

Alla Legge 3 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 139-ter, ultimo periodo, le parole "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2026".

2. 11. Cattoi (lega)*

2. 83. Magi (Misto)*

Motivazione

La scadenza per la fine lavori delle cosiddette "opere medie" mette a rischio la conclusione di importanti lavori per la riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, i cui tempi sono risultati talvolta prolungati per cause non imputabili alla responsabilità degli enti quali eventi climatici avversi. Una proroga di alcuni mesi nell'ambito della medesima annualità consentirebbe la salvaguardia delle risorse e un loro proficuo utilizzo senza compromissione della contabilità pubblica.

4. Proroga affidamento opere medie

Aggiungere il seguente comma:



Alla Legge 3 dicembre 2018 n.145, art. 1 comma 148-ter, terzo periodo, le parole "30 giugno 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2026"

2. 7. Pella (FI)

2. 8. Roggiani (PD)

2. 11. Cattoi (lega)

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata alla salvaguardia di opere il cui affidamento è avvenuto con ritardo spesso per motivi indipendenti dalla responsabilità dei Comuni e derivanti dal prolungarsi dei tempi di autorizzazioni e pareri.

5. Salvaguardia opere medie concluse o in corso

Aggiungere il seguente comma:

Alla Legge 3 dicembre 2018 n.145, art. 1 comma 148-ter aggiungere infine il seguente periodo: "Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025".

2. 7. Pella (FI)*

2. 8. Roggiani (PD)*

Motivazione

Le diverse e complesse scadenze previste dalla norma hanno causato in diversi casi errori per i quali sono state avviate e talvolta concluse opere la cui aggiudicazione non aveva rispettato i termini. L'emendamento è finalizzato a salvaguardare queste opere, concluse o in corso di esecuzione, in considerazione del fatto che l'utilità pubblica prioritaria è da individuare nel completamento delle stesse e nella stabilità dei bilanci degli enti.

6. Aiuti di Stato IMU - Proroga registrazione in RNA

All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15:

- *al comma 1, le parole "30 novembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".*
- *Al comma 2, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".*



2. 70. Roggiani (PD)

2. 71. Boschi (IV)

2. 72. Gubitosa (M5S)

2. 73. Pella (FI)

Motivazione

Con la norma proposta si prorogano i termini (attualmente fissati tra novembre e dicembre 2025) per le attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull'IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19. La proroga si rende necessaria per assicurare l'ordinato svolgimento delle attività in questione, alla luce della novità dell'adempimento e delle difficoltà segnalate da numerosi operatori locali, anche con riferimento al funzionamento delle piattaforme da alimentare.

I termini oggetti di proroga si collegano alle responsabilità patrimoniali che gravano sui funzionari addetti.

ULTERIORI NORME

7. Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni

Aggiungere il seguente articolo:

(Fondo assunzioni e segretari per i piccoli comuni)

Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del fondo di cui precedente comma, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tra piccoli comuni”.



2.53 Frassini (Lega)

2.54 Guerra (PD)

2.55 Ruffino (Az)

2.56 Auriemma (M5S)

2.57 Pella (FI)

2.58 Boschi (IV)

Motivazione

L'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 ha istituito un fondo con lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, per sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per effettuare assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR, e che la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, comma 828) ha consentito l'impiego del fondo anche per il contributo alla spesa per il trattamento economico del segretario comunale.

L'ANCI richiede ormai da due anni una modifica normativa volta a superare le numerose difficoltà applicative dell'erogazione del contributo a valere sul fondo in questione, che ne hanno parzialmente vanificato l'obiettivo.

La norma inserita nel decreto-legge n. 25/2025 non rispecchia i contenuti delle proposte dell'ANCI, e corrisponde in minima parte alle esigenze rappresentate dai Comuni.

La maggiore criticità è data dal fatto che questa misura consente il reimpiego delle sole risorse restituite "nel medesimo esercizio finanziario", laddove, in base alle indicazioni del Ministero dell'Interno (Circolare DAIT n. 84 del 3 luglio 2023) le risorse non utilizzate vanno riversate entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

Inoltre, la stessa non corrisponde alle esigenze maggiormente segnalate dai Comuni già destinatari del contributo, che chiedono di poterlo utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione, considerato che il mancato utilizzo è dipeso da fattori non dipendenti dall'inerzia dell'ente ma da fattori esterni. Ad esempio, nel caso del contributo per il trattamento economico dei segretari, gli avvisi di vacanza della sede sono andati deserti per assenza di segretari di fascia C disponibili o interessati. Difficoltà che peraltro sono destinate a perpetrarsi anche in caso di riassegnazione delle risorse ad altri enti.

L'emendamento è quindi indispensabile per consentire ai piccoli Comuni che hanno ricevuto i contributi per le assunzioni straordinarie a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR e per la copertura degli oneri del segretario comunale di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione.

8. Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale

Aggiungere il seguente articolo:



Art. XX

(Proroga disposizioni in materia di vicesegretario comunale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al **31 dicembre 2026**. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

2.76 Tirelli (NM)

2.77 Guerra (PD)

2.78 Pella (FI)

2.79 Auriemma (M5S)

2.80 Boschi (IV)

2.81 Frassini (Lega)

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire l'estensione temporale per una ulteriore annualità della possibilità per i piccoli comuni privi del segretario comunale, le cui procedure di pubblicazione della sede siano andate deserte, in ragione della carenza di iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali, di conferire temporaneamente l'incarico di vicesegretario ad un funzionario di ruolo dell'Ente, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

9. Proroga semplificazioni utilizzo graduatorie concorsuali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Proroga semplificazioni utilizzo graduatorie concorsuali)

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, le parole: "nell'anno 2024 e nell'anno 2025" sono sostituite dalle parole: "nel triennio 2024-2026" e le parole "nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026".

1.28 Casu (PD)*

1.90 Auriemma (M5S)*

Motivazione

La proroga è necessaria per estendere temporalmente all'anno 2026 l'importante semplificazione in materia di graduatorie concorsuali introdotta con il comma 9 dell'art. 4 del D.L. n. 25/2025, che ha disapplicato per tutte le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 l'obbligo di limitare il numero degli idonei in graduatoria al 20% dei posti messi a concorso. La misura è quindi volta a ridurre gli oneri adempimentali per i Comuni, in una delicata fase caratterizzata dalla scarsa attrattività dell'impiego negli enti locali.



10. Proroga termine aggiudicazione dei lavori per messa in sicurezza ponti fiume Po

Art. 9

Proroga di termini in materie di competenza del MIT

All'art. 9, comma 2, sostituire le parole "entro e non oltre il 30 giugno 2026" con le seguenti:

"entro e non oltre il 31 dicembre 2026".

9.5 Barzotti (M5S), 9.6 Cavandoli (Lega), 9.7 Ruffino (Az.), 9.8 Grimaldi (AVS), 9.9 Fornaro (PD), 9.10 Pella (FI)

Motivazione

L'art. 7, comma 4-duodecies, del D.L., 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15 prevede la possibilità di finanziare interventi di messa in sicurezza dei ponti sul Fiume PO di Province e Città Metropolitane a seguito di apposita manifestazione di interesse da parte degli enti interessati. Il provvedimento di autorizzazione degli interventi da finanziare era atteso entro l'11 aprile 2024, ma ancora non è stato reso noto per cui non risulta ancora possibile attivare le procedure per l'aggiudicazione dei lavori.

L'emendamento è quindi finalizzato a posticipare il termine per l'aggiudicazione dei lavori al 31 dicembre 2026 in quanto il termine previsto nel provvedimento del 30 giugno 2026, non essendo stato ancora pubblicato il decreto ministeriale di autorizzazione dei lavori, non risulta sufficiente.

11. Proroga dei termini inerenti il Fondo sostegno comuni marginali

2.28 Pella (FI)

2.29 Boschi (IV)

2.30 Auriemma (M5S)

2.31 Frassini (Lega)

2.32 Roggiani (PD)

All'articolo 15, comma 2 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le parole "30 giugno 2026"



Motivazione

L'emendamento si ritiene opportuno in considerazione delle oggettive difficoltà riscontrate nell'impegno delle risorse da parte di diversi Comuni beneficiari dei contributi destinati al sostegno economico in favore di piccole imprese e microimprese. In particolare, in alcuni casi i bandi sono andati deserti e la proroga favorirebbe, pertanto, un maggiore utilizzo delle risorse, in coerenza con le finalità del Fondo.

12. Proroga Fusione dei Comuni

2.19 Pella (FI)

2.20 Roggiani (PD)

2.21 Colucci A. (NM)

2.23 Ruffino (Az.)

2.23 Boschi (IV)

4.131 De Maria (PD)*

All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 3-bis, sostituire le parole: "cinque anni", con le seguenti parole "sette anni"

Motivazione

L'emendamento prolunga il contributo a favore delle fusioni dei Comuni al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati.

13. Proroga termini per interventi Programmi Operativi fondi strutturali 2014-2020

4.114 Steger (Misto)

4.115 Roggiani (PD)

Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 disciplinati dall'art. 242 comma 7 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni alla L. 17 luglio 2020 n. 77 come novellato dall'art. 9 comma 1 del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233, la data di conclusione delle operazioni finanziate è prorogata al 31 dicembre 2027.

Motivazione

La richiesta di proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 è motivata dalla necessità di consentire in particolar modo a Regioni ed Enti Locali di completare interventi di carattere fortemente strategico, alcuni già aggiudicati e/o in corso di esecuzione ma il cui cronoprogramma mette a rischio la conclusione entro il 31 dicembre 2026.



Le molteplici scadenze previste dal PNRR, finalizzate al raggiungimento dei target e fissate nel corrente anno, hanno inevitabilmente provocato ritardi nell'attuazione di interventi non inseriti nel programma Next Generation EU. La proroga consentirebbe quindi di salvaguardare numerosi investimenti sul territorio evitando altresì conseguenze di natura finanziaria ai soggetti attuatori e beneficiari.

14. Personale delle fondazioni lirico sinfoniche

8.29 Pella (FI)

8.30 Boschi (IV)

8.31 Lacarra (PD)

8.32 Dell'Olio (M5S)

Aggiungere il seguente articolo

Art. XX (Personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

“In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione Concertistica Orchestrale direttamente gestita dalla Città metropolitana di Bari”.

Motivazione

L'emendamento è necessario per chiarire il CCNL di riferimento per il personale dipendente della Città metropolitana di Bari e impiegato (figure professionali di orchestrali) nell'ambito dell'Istituzione Concertistica Orchestrale gestita direttamente dalla stessa.



